CAMERA DEI DEPUTATI N. 2214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AULETA, BELLOCCHIO, BRUZZANI, DI PIETRO, NOVELLI, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI, PASCOLAT, SERRA, SOLAROLI, UMIDI SALA

Presentata il 21 gennaio 1988

Modifiche alla legge 9 aprile 1986, n. 97, recante disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge n. 97 del 9 aprile 1986 si vollero riconoscere, anche se tardivamente, alcuni benefici fiscali a favore di invalidi con ridotte od impedite capacità motorie che acquistassero veicoli adattati.

L'esperienza di questi due anni circa di vigenza delle norme ha dimostrato la quasi impossibilità da parte degli interessati di fruire delle agevolazioni suddette.

Infatti, il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1986 stabilisce che l'aliquota IVA del 2 per cento è applicabile alla cessione o importazione di veicoli adattati solo se gli invalidi acquirenti dimostrano di essere già in possesso di patente del tipo « F ». Per poter ottenere tale patente, però, è necessario che l'istruzione di guida sia effettuata su veicoli già adattati, di norma non disponibili presso le scuole guida. Quindi, l'handicappato si trova di fatto in questo circolo vizioso: non può acquistare il veicolo adattato con aliquota IVA ridotta perché non è « titolare di patente di guida di tipo F », ma non può conseguire detta patente perché non dispone, per l'istruzione, del veicolo adattato e, intanto, la norma agevolativa resta praticamente inutilizzata !

Ora, prescindendo dalla necessità pure fortemente sentita di estendere, nelle forme e con le cautele opportune, le agevolazioni della legge n. 97 anche ai totalmente invalidi, così come avviene in altri paesi europei, ed all'acquisto di protesi-congegni da utilizzare per veicoli da adattare, la presente proposta di legge, sostituendo il possesso dei requisiti per conseguire la patente di tipo « F » alla titolarità della stessa, tende a superare il maggiore degli ostacoli che non consentono agli invalidi interessati di poter fruire delle agevolazioni previste.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sostituito con il seguente:

« Le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, ed a 2.500 centimetri cubici, se con motore *diesel,* adattati ad invalidi, aventi ridotte od impedite capacità motorie previste per la concessione della patente « F », sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.